



COMUNE DI MONTOPOLI  
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

## Deliberazione della Giunta Comunale

n° 21 del 15/01/2019

OGGETTO:

**D.LGS. N.152/2006 - L.R. N. 38/2004 – L.R. N. 10/2010- REG. COMUNALE C.C. N. 95/2016 – M.L.C. S.R.L. - PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI DELLA “SORGENTE TESORINO” - PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.**

L'anno duemiladiciannove addì 15 - quindici - del mese gennaio alle ore 18:30 nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta **CAPECCHI GIOVANNI**

Assiste **DOTT. PAOLO DI CARLO** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

GIOVANNI CAPECCHI	Sindaco	X
LINDA VANNI	ViceSindaco	X
SAMUELE FIORENTINI	Assessore	-
ROBERTO MARZINI	Assessore	X
CRISTINA SCALI	Assessore	X
ALESSANDRO VARALLO	Assessore	X

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- Con propria deliberazione n. 6/2019 la Giunta comunale è stata individuata "Autorità competente" del comune di Montopoli V.A. per le procedure di VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 10/2010;
- Con trasmissione del 21 maggio 2018 (p.g. 8.615/2018), avvenuta tramite plico consegnato al URP, la signora Letizia CASSIOLI, nata Pisa il 6 ottobre 1993, nella sua qualità di legale rappresentante della Società M.L.C. S.r.l. con sede a Firenze in via Vespasiano da Bisticci n. 15 (c.f. e p. IVA 06402610486) ha richiesto l'avvio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale, previsto dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 come disposto dagli artt. 45 bis e 52 della L.R. n. 10/2010, avente per oggetto il programma di coltivazione delle acque minerali della Sorgente Tesorino, in quanto soggetto proponente risultato aggiudicatario a conclusione della procedura di evidenza pubblica, mediante apposito bando approvato con determinazione dirigenziale n. 564 del 15 dicembre 2016, come disposto con determinazione dirigenziale n. 30 del 17 gennaio 2018;
- Il Settore III, Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente, ricevuta l'istanza di cui al punto precedente ha constatato la non completezza della documentazione allegata e con lettera del 28 maggio 2018 (p.g. 8960/2018) ha comunicato alla M.L.C. S.r.l. la necessità che la stessa fosse integrata con quanto previsto dalla lettera u) dell'Allegato III della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, indicando anche la somma del contributo istruttorio in seno a quanto previsto dall'art. 47 della L.R. n. 10/2010;
- Con trasmissione del 22 giugno 2018 (p.g. 10.418/2018) la Società M.L.C. S.r.l. e per essa la signora Letizia CASSIOLI come sopra identificati, hanno integrato la documentazione come necessario e, verificata la completezza ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 152/2006 il Settore III a nome dell'Autorità competente, ha:
  - fatto pubblicare sul sito web del comune l'avviso pubblico del proponente e la relativa documentazione, dal 5 luglio al 7 settembre 2018;
  - invitato le altre AA.CC. territorialmente interessate (San Miniato e Palaia) a fornire informazioni dell'avvenuta pubblicazione sul proprio albo pretorio informatico, per lo stesso periodo sopra indicato;
  - comunicato a tutti i soggetti competenti in materia ambientale come indicato dall'art. 46 della L.R. n. 10/2010 e individuati per gli scopi precisi del procedimento in oggetto (Regione Toscana, settore valutazione impatto ambientale e pianificazione del territorio della direzione ambientale ed energia, Provincia di Pisa, ARPAT, AUSL Toscana Centro – Dipartimento per la prevenzione, Soprintendenza A.BB.AA.P, Regione Toscana - Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa) e agli altri due comuni interessati, l'avvenuta pubblicazione della documentazione per la VIA;
  - ricordato che entro il termine di trenta giorni successivi al periodo della pubblicazione, sarebbero stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici che avevano ricevuto la comunicazione, se e in quanto da questi inviati;
- A seguito della pubblicazione della documentazione per la VIA di cui sopra, sono pervenuti i seguenti contributi:
  - in data 7 agosto 2018 (p.g. 12.965/2018) comunicazione del Segretario comunale di Montopoli V.A. dell'avvenuta deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 3 agosto 2018 avente per oggetto "Deliberazione G.C. n. 193/2016: concessione per la coltivazione di risorsa idrica sotterranea a favore di Sorgente Tesorino S.r.l. - Provvedimenti – Avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 volto alla emissione di un provvedimento di cessazione delle attività";
  - in data 13 settembre 2018 (p.g. 13.937/2018) dalla Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con parere favorevole per l'ambito paesaggistico a condizione che gli interventi di trasformazione dei luoghi vengano sottoposti al parere della Soprintendenza e con parere favorevole per l'ambito archeologico non rilevando alcun rischio correlato, fermo restando la subordinazione alle procedure di cui agli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004, artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile e art. 733 del Codice Penale, ritrovamenti emergenti a seguito di scavo;
  - in data 11 settembre 2018 (p.g. 14.307/2018) dal Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa che segnalava la situazione esistente per quanto concerne i pozzi di emungimento in funzione e quelli per i quali era in corso l'istruttoria di concessione;

### Ciò premesso:

**Dato atto** che il periodo di pubblicazione e quello ulteriore necessario all'acquisizione dei contributi si è concluso in data 7 ottobre 2018 e a seguito della consultazione e dei contributi pervenuti non sono stati inoltrate controdeduzioni da parte della proponente M.L.C. S.r.l. e non è risultato necessario né modificare gli elaborati di progetto e la relativa ulteriore documentazione, né procedere alla consultazione del pubblico, per la natura circoscritta dei potenziali impatti ambientali;

**Preso atto** che, dei pareri pervenuti a seguito della pubblicazione dei documenti per la VIA, il Settore III incaricato dell'istruttoria di merito, abbia ritenuto particolarmente cogente il primo concernente l'avvio di procedimento per la cessazione dell'attività da parte del soggetto giuridico ancora in essere presso l'area di coltivazione e il relativo stabilimento, in ragione del fatto che la conclusione dell'esercizio della società "Sorgente Tesorino S.r.l." comporta verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori a suo carico a favore del Comune di Montopoli V.A., oltre all'accertamento dell'assenza di motivi ostativi che impediscano il rilascio della nuova concessione per la coltivazione della risorsa, considerato anche che la M.L.C. S.r.l. si trova in affitto d'azienda presso la stessa "Sorgente Tesorino S.r.l." per la mera attività di commercializzazione del prodotto;

**Dando atto**, altresì, che, a seguito delle verifiche di cui sopra e della comunicazione al Segretario comunale del 14 novembre 2018 (p.g. 18.340/2018) da parte del responsabile del Settore III circa la conclusione del procedimento di valutazione e dello studio d'impatto ambientale di propria competenza, la Giunta comunale ha trasmesso copia della propria deliberazione n. 181 del 6 dicembre 2012 contenente disposizioni volte a definire gli adempimenti ancora in capo alla "Sorgente Tesorino S.r.l." congiuntamente alla M.L.C. S.r.l., dettando le condizioni necessarie allo scopo;

**Ritenuto** che, alla luce del contenuto della deliberazione di G.M. n. 181/2018 e fermo restando la necessità che l'A.C. debba accertare l'avvenuta realizzazione di tutte le condizioni ivi contenute, debba essere emanato il provvedimento di VIA come disposto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 a conclusione del procedimento fin qui riassunto, con pronuncia di compatibilità ambientale al progetto denominato "Programma di coltivazione delle acque minerali della Sorgente Tesorino" proposto dalla M.L.C. S.r.l., con le seguenti motivazioni e considerazioni:

- il programma dei lavori e le iniziative previste dal piano industriale sono aderenti alla salvaguardia della risorsa idrica in quanto tale e sono sufficientemente adeguati a valorizzare il marchio storico e del prodotto con la potenziale apertura di nuovi mercati nazionali ed europei, prevedendo un emungimento di acqua intorno ai 3.500,00 □ 4.000,00 m<sup>3</sup>/anno (portata relativa 0,25 litri al secondo) per i primi quattro anni della nuova concessione per poi passare a circa 10.000,00 m<sup>3</sup> nei successivi quattro anni (portata 0,47 l/sec) e giungere ad un regime di circa 15.000,00 m<sup>3</sup> in circa 10 anni dall'inizio della nuova concessione (portata 1,03 l/sec.);
- lo studio d'impatto ambientale evidenzia come:
  1. l'area di coltivazione sia di minore superficie rispetto a quella della precedente concessione, rilasciata, in ultimo, con Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 1060 del 3 marzo 1997 e con Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 5802 del 18 ottobre 2001 alla "Sorgente Tesorino S.r.l.", passando da circa 325 Ha a circa 196 Ha, delle quali circa 176 Ha nel comune di Montopoli V.A. e circa 20 Ha in quello di San Miniato e tutto in coerenza al dettato del comma 5 dell'art. 15 della L.R. n. 38/2004;
  2. i maggiori quantitativi di emungimento saranno attuati rimettendo in produzione pozzi artesiani già presenti oltre alla sorgente già sfruttata, senza occupazione di nuovo suolo né in forma transitoria né permanente;
  3. l'attività di emungimento e quella di produzione non viene ad alterare né l'equilibrio geomorfologico dell'area di coltivazione, né l'acquifero di cui la falda minerale Tesorino è tributaria, anche nell'ipotesi di sovra-sfruttamento o subsidenza del suolo dovuti al prelievo di acqua;
  4. l'attività prevista nello stabilimento e nell'area mineraria non modifica le condizioni per le quali il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) hanno inserito l'area dello stabilimento e parte dell'area di coltivazione nelle zone caratterizzate da pericolosità da alluvione con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore di 200 anni ( $30 \leq Tr \leq 200$ ) per la quale la relativa disciplina consente interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, nonché gli impianti elencati nell'Allegato VIII della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico quale quelli contemplati dal presente provvedimento, tutto mediante la gestione con opere elencate all'art. 8 della L.R. n. 41/2018 riferite all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;
  5. la composizione chimico-biologica dell'acqua emunta denuncia una sua origine da precipitazioni meteoriche ricadenti nella zona collinare interessata dove l'utilizzazione è prevalentemente forestale con assenza di fonti di inquinamento, come accertato in relazione alla bassa concentrazione di ioni nitrati e nitriti, e dove non sono individuate cave, discariche, impianti o reti per distribuzione servizi, punti raccolta rifiuti, cimiteri, depuratori, o nuclei abitati di consistenza tale da determinare carico

- urbanistico sensibile e significativo;
6. l'emungimento dei quantitativi di acqua nel corso della validità della concessione è tale, quindi, da mantenere una bassa pressione sulle componenti ambientali interessate, fatta eccezione per la commercializzazione del prodotto che ancora viene previsto prevalentemente mediante imbottigliamento in involucri in PET (Polietilentereftalato);
  7. che in relazione all'utilizzo del PET di cui sopra, sebbene, nell'ambito della raccolta dei rifiuti derivanti dal ciclo urbano, le bottiglie in PET costituiscano senza dubbio uno tra i componenti principali del mercato del riciclaggio, allo stesso tempo costituiscono motivo di degrado ambientale quando gli involucri usati finiscono per essere abbandonati o non correttamente differenziati, ragione per la quale risulta necessario suggerire forme di agevolazione per stimolare dell'uso del vetro in luogo della plastica;
  8. l'attività produttiva svolta nello stabilimento è compatibile con la produzione di rifiuti urbani ed assimilati e speciali, conferiti e smaltiti con il ricorso a ditte specializzate ed autorizzate;
  9. per quanto concerne la gestione di acque reflue, sia quelle prodotte dall'impianto biologico di depurazione sia quelle derivanti dall'attività di sciacquo e sanificazione delle bottiglie, gravano su un'autorizzazione in essere con recapito finale nel Torrente Chiecina, mentre le acque di lubrificazione dei impianti, lavaggio ambienti, filtri, silos sono convogliate in cisterne per lo smaltimento come rifiuti speciale mediante ditta specializzata;
  10. l'attività di coltivazione dell'acqua minerale e la sua commercializzazione non rappresenta attività capace di indurre una pressione acustica superiore a quella prevista dal PCCA vigente per la classe di appartenenza dello stabilimento (IV) e dell'area di prelievo (III e II);
  11. l'assetto produttivo previsto dal programma dei lavori non è tale da alterare l'integrità morfologica dei luoghi, ovvero alterare l'intorno coltivato, comprometterne la qualità del prodotto, generare impatti di sorta sull'ecosistema del Torrente Chiecina, tutto diversamente da quanto già posto in essere con la prima concessione decaduta;
  12. la proposta di delimitazione della zona di rispetto e quella di protezione ambientale di cui all'art 18 della L.R. n. 38/2004 e proporzionali alla nuova rea di coltivazione, sono idonee ad assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali oggetto di sfruttamento;
  13. l'assetto urbanistico e paesaggistico determinato dal luogo di trattamento e commercializzazione del prodotto non viene ad essere diversamente compromesso rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi con la realizzazione di un vero e proprio complesso industriale in area rurale, posto completamente all'interno della fascia di rispetto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali del Paesaggio) relativa al Torrente Chiecina per la sua classificazione avvenuta con deliberazione C.R. n. 95/1986 e fino dall'entrata in vigore della legge n. 431/1985, così come per la minima porzione dell'area di coltivazione ricompresa dalla zona tutelata per decreto D.M. del 19 maggio 1960 come oggi regolata dall'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004;
  14. l'attività di emungimento nell'area mineraria non modifica le condizioni di tutela correlate alla presenza del vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 e quello delle aree boscate previsto dalla lettera g) dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 per una parte dell'area mineraria di coltivazione, fermo restando il rispetto dei relativi procedimenti di verifica e autorizzatori previsti dalle rispettive discipline;

**Ritenuto** ancora che per l'articolazione dell'attività proprie del programma di coltivazione si rende necessario prevedere idonee risorse a favore del Comune di Montopoli V.A. che, nell'ambito della definizione delle garanzie e degli oneri previsti dalle norme di legge e di regolamento vigenti in materia per il rilascio della concessione per la coltivazione della risorsa, siano in grado di sopprimerli;

**Ritenuto**, altresì e in sintesi, che le valutazioni svolte nello studio di impatto ambientale con le deduzioni conseguenti all'istruttoria eseguita dal Settore III, forniscono in maniera esauriente ed esaustiva per l'argomento, le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, consentendo una pronuncia positiva di compatibilità ambientale, suggerendo, nel contempo, alcune condizioni a carico del Concessionario per il miglior adempimento del programma stesse e dell'attività di controllo da parte del Comune di Montopoli V.A., quali:

- commisurare il canone di concessione per i primi 3.000 (tremila) m<sup>3</sup> di acqua imbottigliata a 1,50 (*unovirgolacinquanta*) Euro a metro cubo, lasciando a 1,60 (*unovirgolasessanta*) Euro/m<sup>3</sup> quello per i quantitativi di acqua imbottigliata compresi tra 3.001 m<sup>3</sup> e 7.000 m<sup>3</sup> e a 1,70 (*unovirgolasettanta*) Euro/m<sup>3</sup> quello per i quantitativi di acqua imbottigliata superiori a 7.001 m<sup>3</sup>;
- aumentare al 50% l'ammontare dello sconto da applicare ai canoni di concessione in caso di imbottigliamento del prodotto in vetro;
- indicare in 18.000,00 (*diciottomilavirgolazero*) Euro l'ammontare degli oneri diretti e indiretti;
- indicare in 100.000,00 (*centomilavirgolazero*) Euro l'ammontare della garanzia finanziaria;

provvedendo alle necessarie integrazioni dello schema di convenzione di cui all'art. 22 della L.R. n. 38/2004 e già approvato con deliberazione di G.M. n. 183/2016;

**Preso atto** da quanto sopra che l'estensione dell'area di coltivazione che sarà oggetto di nuova concessione comprende aree del Comune di Montopoli V.A. e San Minato e non più del territorio del comune di Palaia;

**Letto** lo schema di convenzione, integrato e modificato come conseguenza degli esiti dell'istruttoria della documentazione presentata in ordine alla VIA sul "Programma di coltivazione delle acque minerali della Sorgente Tesorino" proposto dalla M.L.C. S.r.l., e ritenuto idoneo a soddisfare quanto necessario per la pronuncia di compatibilità ambientale, gli adempimenti a carico del Concessionario e le competenze in capo al Comune di Montopoli V.A.;

**Visti:**

- la L.R. n. 38/2004 e il relativo regolamento approvato con D.P.G.R. n. 11/R/2009;
- il Regolamento comunale di disciplina delle funzioni in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali, approvato con deliberazione consiliare n. 95/2016;
- le corografie dell'area di coltivazione, della zona di rispetto e quella di protezione ambientale;

**Visto**, anche, il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del primo comma dell'articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Settore III, cui è demandata la competenza del Servizio proponente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

Quale Autorità competente per i procedimenti di VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e con le motivazioni e le considerazioni riportate nelle premesse, **di esprimere**, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto denominato "Programma di coltivazione delle acque minerali della Sorgente Tesorino" proposto dalla Società M.L.C. S.r.l. con sede a Firenze in via Vespasiano da Bisticci n. 15 (c.f. e p. IVA 06402610486) e, per essa, dalla legale rappresentante signora Letizia CASSIOLI, nata Pisa il 6 ottobre 1993, ai fini del rilascio e l'esercizio della concessione di cui alla L.R. n. 38/2004 alla stessa società;

**Di individuare** nel Settore III "Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente" il soggetto competente al controllo dell'adempimento alle prescrizioni riportate nelle premesse e nello schema di convenzione allegato, così come dell'esistenza di tutti i titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia e paesaggistica per i manufatti e le opere che insistono nelle aree vincolate ai sensi di legge, fatte salve le competenze in tema di controllo sul territorio che possono essere poste in essere anche da altri Organi e Uffici della A.C. sempre in sinergia e coordinamento dello stesso Settore III;

**Di approvare**, in conseguenza di quanto sopra, le integrazioni allo schema della convenzione già approvato con propria deliberazione n. 183/2016 nella quale sono stabiliti anche l'ammontare dei parametri per la determinazione del canone di concessione, quello degli oneri diretti e indiretti e l'ammontare della garanzia finanziaria, come elencati in narrativa;

**Di dare mandato** al Responsabile del Settore III di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, con la trasmissione del presente atto a tutti i soggetti interessati dal procedimento e dal provvedimento;

**Di prendere atto** che il Responsabile del Settore III ha dichiarato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;

**Di dare atto** che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

**Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Montopoli V.A. nonché sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della L.R. n. 23/2007, trattandosi di valutazione d'impatto ambientale per l'ottenimento di concessione per la coltivazione di acque minerali;

**Di indicare** nello stesso periodo di validità della concessione di coltivazione del giacimento, da rilasciarsi ai sensi del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 95/2016, per la quale è stato presentato il progetto sottoposto alla valutazione d'impatto ambientale, l'efficacia del presente provvedimento di VIA;

**Di ricordare** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla data di trasmissione agli interessati o di conoscenza comunque acquisita;

Quindi, con successiva votazione unanime espressa in forma palese, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Seguono allegati

- *Corografie dell'area di coltivazione, della zona di rispetto e quella di protezione ambientale.*
- *Schema di convenzione*

Fatto, letto e sottoscritto.

**IL SINDACO**

**f.to CAPECCHI GIOVANNI**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**f.to DOTT. PAOLO DI CARLO**

---

---

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/01/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to DOTT. PAOLO DI CARLO**

---

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 18/01/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per:

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---